



# CITTA' DI CAMPAGNA

(prov. di Salerno)

Medaglia d'Oro al Merito Civile



21 novembre 2005  
per l'opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980

25 settembre 2006  
per l'aiuto umanitario prestato agli Ebrei internati (1940 - 1943)

**AREA URBANISTICA  
EDILIZIA E RICOSTRUZIONE**

# **REGOLAMENTO**

  

## **PER L'INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI: STRUTTURE TEMPORANEE CHIOSCHI PICCOLI MANUFATTI PERTINENZIALI STRUTTURE IN AREA CIMITERIALE**

**AREA URBANISTICA EDILIZIA E RICOSTRUZIONE**

**ARCH. MIRA NORMA**

**MARZO 2019**

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI: STRUTTURE TEMPORANEE – CHIOSCHI - PICCOLI MANUFATTI PERTINENZIALI - STRUTTURE IN AREA CIMITERIALE**

### **ARTICOLO 1 FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei *dehors*: chioschi e strutture temporanee, piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici e strutture in area cimiteriale, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a titolo precario.

Con Delibera n. 61 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il "PIANO DI LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI" costituito di n. 9 planimetrie con individuazione di 16 aree per offrire nuove opportunità e nuovi servizi diffusi sul territorio e contemporaneamente garantire, con l'apporto di interventi di privati, una maggiore qualità di vita ed una migliore fruibilità di alcuni "spazi urbani" attraverso la concessione di aree pubbliche su cui installare chioschi per attività commerciali e per l'erogazione di servizi.

Con il presente Regolamento, che integra modifica e sostituisce il Disciplinare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007, l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie cosiddetti *dehors*, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare le attività commerciali, di servizi e artigianali esistenti e incentivare nuove piccole attività.

L'obiettivo è di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

### **ARTICOLO 2 DEFINIZIONI**

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per manufatti precari cosiddetti *dehors* s'intende:

1. le **STRUTTURE TEMPORANEE**, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad una attività esistente di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa;
2. i **CHIOSCHI** per attività di somministrazioni di alimenti e bevande e rivendita giornali, attività commerciali e erogazione di servizi.
3. i **PICCOLI MANUFATTI PERTINENZIALI PER IMPIANTI TECNOLOGICI** (forni, caldaie, macchine, ecc.) a servizio di attività commerciali, industriali e/o artigianali;
4. le **STRUTTURE IN AREA CIMITERIALE** esclusivamente destinate ad attività di vendita fiori, piante e lumini.

### **ARTICOLO 3 LOCALIZZAZIONE**

La localizzazione dei *dehors*, ad eccezione delle "Strutture temporanee" (di cui al punto 1 dell'art. 2) e dei "Piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici" (di cui al punto 3 dell'art. 2) da installare su aree pubbliche è stabilita da uno specifico "PIANO DI LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI – approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2018" costituito di n. 9 planimetrie con individuazione di 16 aree.

Nel Centro Storico, zona omogenea A del PUC, dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono compromettere l'identificazione dell'ambiente urbano storico nello spirito di salvaguardia e tutela. L'installazione delle strutture in detta area dovrà prestare particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto.

L'installazione di piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici (forni, caldaie, macchine, ecc.) a servizio di attività commerciali, industriali e/o artigianali è consentita esclusivamente su suolo privato, in

tutte le zone omogenee del P.U.C. nel rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Per le distanze dalle strade e dai confini si fa riferimento alla normativa vigente.

L'individuazione della tipologia va fatta nel rispetto del presente regolamento e dell'utilità alla valorizzazione delle specifiche funzioni della zona.

#### **ARTICOLO 4 – AFFIDAMENTO A PRIVATI**

1. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a *dehors* (ad eccezione delle "Strutture temporanee"(di cui al punto 1 dell'art. 2) e dei "Piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici" (di cui al punto 3 dell'art. 2).

2. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione precaria di aree per l'istallazione di *dehors*, ad eccezione delle "Strutture temporanee"(di cui al punto 1 dell'art. 2) e dei "Piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici "(di cui al punto 3 dell'art. 2) tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;
- che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'unione Europea, ovvero che abbiano residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- che non siano debitori nei confronti dell'Ente.

#### **ART. 5 - SELEZIONE**

1. La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione composta dai Responsabili delle Aree Urbanistica e LL.PP, dal Responsabile del Servizio Commercio e dal Responsabile del SUAP.

2. La selezione del concessionario per tutte le tipologie sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

- |  |   |
|--|---|
| a) miglior progetto  | punti da 1 a 5  |
| b) iscrizione nelle liste di collocamento  | punti 2   |
| c) sede legale della ditta richiedente nel Comune di Campagna  | punti 5   |
| d) residenza nel Comune di Campagna:   | fino a cinque anni punti 3<br>superiore a cinque anni punti 5 |
| e) soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92 o con invalidità superiore al 46% | punti 2   |

*(Per le associazioni, società, cooperative e fondazioni i punti b) d) ed e) vanno riferiti al legale rappresentante)*

3. A parità di punteggio si procederà all'assegnazione in favore di coloro che non esercitano alcuna attività commerciale nel territorio del Comune ed in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

#### **ART. 6 – CONVENZIONE**

1. I rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema allegato al presente regolamento.

Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti per un importo corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione.

2. La polizza deve coprire i danni provocati a terzi nonché alle strutture pubbliche concesse, e contenere inoltre la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune.

#### **ART. 7 – INCEDIBILITÀ E DURATA**

1. La durata della concessione in uso delle aree pubbliche da adibire a *dehors* ad esclusione delle “Strutture temporanee”(di cui al punto 1 dell'art. 2) e dei “Piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici“ (di cui al punto 3 dell'art. 2) ha durata di anni cinque con possibilità di rinnovo per altri cinque.

2. La concessione non è cedibile a terzi.

3. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

#### **ART. 8 – CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie del *dehors* e dell'area di pertinenza, da versarsi annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione, nel seguente modo:

- taxa di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento dei tributi;
- canone di concessione.

#### **ART. 9 – RECESSO**

1. Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà in qualsiasi momento revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

2. Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno un anno.

#### **ART. 10 – RICONSEGNA DEL SITO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

1. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dalla struttura che sarà rimossa a cura e spese del concessionario entro 30 gg.

2. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico del concessionario.

#### **ART. 11 – DIRITTI DEL COMUNE**

1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del Chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 gg.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

3. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

#### **ART. 12 – DECESSO DEL CONCESSIONARIO**

1. In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il

sostentamento della famiglia. In tal caso la novazione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone se trascorsi 2 anni dalla originaria concessione.

2. L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività.

### **ART. 13 – REVOCA – SANZIONI**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico ed edilizia, sanitaria e commerciale per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto dal presente regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

3. La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- c) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
- e) per uso improprio della struttura;
- f) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
- g) per perdita di uno dei requisiti;

4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dal Regolamento di Polizia urbana.

5. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

### **ART. 14 – CARATTERISTICHE DEI SITI PRIVATI PER INSTALLAZIONE DEI DEHORS**

I *dehors*: "Strutture temporanee"(di cui al punto 1 dell'art. 2) e dei "Piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici"(di cui al punto 3 dell'art. 2) potranno essere collocati esclusivamente:

- a) nelle zone con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- b) nelle aree verdi a condizione che il *dehor* insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta;

La collocazione sarà di norma concessa quando l'inserimento nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici, prossimi alla installazione.

La collocazione non sarà concessa:

- a) dove la sua visuale precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti di pregio;
- b) dove occorra garantire e valorizzare la legittimità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;
- c) quando non rispetta le norme del nuovo codice della strada, salvo deroghe concesse dall'Ente proprietario della strada;
- d) quando non esiste la possibilità di carico e scarico merci senza recare intralcio al traffico veicolare;

Per le strutture da realizzare in aree private condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

### **ART. 15 - AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE**

L'installazione dei *dehors* deve essere autorizzata da apposito provvedimento oltre che essere subordinata a tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Il provvedimento autorizzatorio dovrà essere richiesto, qualora ne ricorra il caso, allo Sportello Unico Edilizia e sarà rilasciato previo pagamento dei diritti di segreteria e d'istruttoria, e nel rispetto delle norme tecniche che seguono.

L'attività edilizia dovrà essere intrapresa entro dodici mesi dalla stipula della convenzione.

3. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

## **ARTICOLO 16 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI .**

I *dehors* dovranno:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel presente regolamento;
- b) avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
- c) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o di condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali, che non saranno ammissibili al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

I manufatti non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.

Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti rumorosi, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto del piano comunale di zonizzazione acustica.

Le strutture temporanee, i chioschi, i piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici, le strutture a servizio del cimitero:

- non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo regolamento di Attuazione;
- non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (esempio chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso previo specifico nulla-osta da parte delle Società gestori del Servizio o degli Uffici comunali interessati.

Inoltre:

- l'installazione non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale. In ogni caso l'area antistante ai manufatti precari, cosiddetti *dehors*, non dovrà avere larghezza inferiore a 2,00 ml;
- è consentita, fermo il divieto di cui al punto precedente, sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 2,00;
- le strutture non dovranno in nessun caso intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica;
- l'installazione è vietata sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.

I manufatti precari cosiddetti *dehors*, dovranno avere **superficie** complessiva coperta fino a un max. di mq 50,00 (ad eccezione dei "Piccoli manufatti pertinenziali per impianti tecnologici" di cui al punto 3 dell'art. 2 e delle **STRUTTURE** in area cimiteriale di cui al punto 4 dell'art.2 che, sull'area di mq 42,00, dovranno avere una superficie coperta max di mq 36,00.

Per le altre, i manufatti devono avere struttura leggera, avere **altezza massima** esterna di ml 3,00, misurata all'esterno dei pilastri di sostegno, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml 2,70. Gli elementi orizzontali a sostegno della copertura non possono essere sporgenti più di ml 0,50.

La **struttura portante**, deve essere semplicemente ancorata al suolo, con attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente. La stessa dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di capacità strutturale autonoma. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.

La **copertura** dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno, tegole.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

Le **tamponature** devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi rimovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

Le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente o vetro infrangibile) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

Le **porte** individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

Esse dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente o vetro infrangibile).

La **pavimentazione** dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Legge n. 13 del 1989 in materia di accessibilità ai pubblici esercizi, in particolare per quanto riguarda l'**eliminazione delle barriere architettoniche**.

Non è consentito l'uso di tapparelle. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche verniciate o con ante asportabili.

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno della struttura e della superficie coperta occupata, anche se mobili.

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari purché di dimensioni limitate, anche luminosi.

#### **ART. 17 – REGOLARIZZAZIONE**

1. I titolari di concessioni che sono sprovvisti di provvedimento autorizzatorio dovranno provvedere a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre mesi sei dalla data di esecutività della deliberazione con cui si approva il presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché quelle relative alla sicurezza stradale.

#### **ART. 18 – MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E RESPONSABILITÀ**

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario/proprietario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

2. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario/proprietario autorizzato. Qualsiasi modifica delle strutture suddette(forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

#### **ARTICOLO 19 – ONEROSITÀ -INCENTIVI**

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate a regime oneroso. L'onere è fissato nella quota pari al 50% del contributo di costruzione vigente nel Comune di Campagna (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) dell'intera opera, previsto per la zona urbanistica interessata dall'intervento.

L'onere è fissato nella quota pari al 30% del contributo di costruzione vigente nel Comune di Campagna nel caso di documentata realizzazione di strutture che prevedono accorgimenti sull'involucro edilizio, idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia o che determinano un fabbisogno di "energia quasi zero".

#### **ART. 20 – NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di urbanistica edilizia e occupazione dei suoli pubblici se ed in quanto compatibili.

#### **ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## Convenzione

### per l'affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco (art. 2 punto 2 del Regolamento).

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede comunale, tra il Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia e Ricostruzione in rappresentanza del Comune di Campagna, e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

**PREMESSO** che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

**VISTO** il Regolamento comunale disciplinante l'installazione di dehors su aree pubbliche;

**VISTA** la determinazione del Responsabile Area Urbanistica Edilizia e Ricostruzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un dehor/chiosco da adibire ad attività \_\_\_\_\_ e precisamente per la vendita di \_\_\_\_\_ (o ad attività di servizi per l'esercizio di \_\_\_\_\_);

**VISTO** il certificato relativo all'assenza di precedenti connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90;

### Convengono e stipulano quanto segue:

#### ART.1 - Regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il Regolamento comunale disciplinante l'installazione di dehors su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, lo accettano incondizionatamente. Copia del regolamento è acclusa alla presente convenzione.

#### ART. 2 – Individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in \_\_\_\_\_ in catasto al foglio di mappa N. \_\_\_\_\_ part. n. \_\_\_\_\_ e risulta essere di complessivi mq \_\_\_\_\_ con dimensione in pianta di ml \_\_\_\_\_ x ml \_\_\_\_\_

#### ART. 3 Utilizzazione ed obblighi

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per \_\_\_\_\_. Eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attività (permesso per costruire, autorizzazione sanitarie e commerciali, ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il concessionario con la firma della presente convenzione assume i seguenti obblighi:

- a) impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate dal servizio tecnico comunale ove richiesto;
- b) obbligo pieno ed incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e la gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza



contro incendio ed atti vandalici. Copie delle predette polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del comune prima dell'apertura dell'attività;

c) divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelle riportate nel progetto approvato, se non preventivamente autorizzate del comune con le procedure previste nel regolamento;

d) attivare l'esercizio entro dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire/provvedimento conclusivo;

e) ultimare le opere entro dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire/provvedimento conclusivo.

#### **ART. 4 - Corrispettivo**

Il canone concessionario ammonta ad € \_\_\_\_\_ e va corrisposto anticipatamente in due rate semestrali.

#### **ART. 5 - Durata**

La durata della presente concessione è stabilita in anni cinque dalla conclusione dei lavori, con possibilità di rinnovo per altri cinque. Alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del proprietario entro 30 gg. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico della ditta.

#### **ART. 6 – Divieto di sublocazione**

il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione ne può cedere ad altri la concessione di che trattasi pena la revoca della stessa.

#### **ART. 7 - Oneri**

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative agli allacci idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

#### **ART. 8 – Polizze assicurative**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario stipulerà a beneficio del Comune una fideiussione assicurativa o bancaria per un importo di € \_\_\_\_\_ - corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione. La polizza deve contenere la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del comune.

#### **ART. 9 - Controversie**

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona di \_\_\_\_\_ che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione, la soluzione viene attribuita al giudice competente, salvo cause di revoca indicate nel regolamento.

#### **ART. 10 – Domicilio legale**

Per ogni comunicazione o notificazione sia in sede amministrativa che giudiziale il concessionario elegge domicilio legale in \_\_\_\_\_ e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

#### **ART. 11 - Rinvio al regolamento**

per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme del regolamento richiamato.

Letto confermato e sottoscritto

**IL CONCESSIONARIO**

**PER IL COMUNE**  
**II RESPONSABILE AREA**  
*Urbanistica Edilizia e Ricostruzione*